

Inserto sulla Riforma delle Società

SUPPLEMENTO AD INTERALIA N.2/2004 (GIUGNO 2004)

Dal 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la Riforma del Diritto Societario (D.Lgs. 6/2003). La Riforma comporta la necessità o la possibilità di effettuare determinati adeguamenti agli atti costitutivi ed agli statuti delle Società già esistenti.

Abbiamo predisposto due memoranda che evidenziano i principali cambiamenti che dovranno o potranno essere apportati alle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto delle Società per Azioni (p. 1) e delle Società a responsabilità limitata (p. 6).

SOCIETÀ PER AZIONI: ADEGUAMENTI ALLE NUOVE NORME

1) Adempimenti che andavano effettuati entro il 1 gennaio 2004

1. le eventuali **clausole compromissorie** (possibili solo per le Società per azioni che non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio) che non conferiscano in ogni caso il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto "estraneo" alla Società sono da ritenersi nulle se mantenute dopo il 1 gennaio 2004 (art. 34, co. 2, D.Lgs. 5/2003);
2. le Società con un **unico azionista** devono eseguire l'iscrizione nel registro delle imprese prescritta a fini pubblicitari dall'art. 2362 (l'adempimento avrebbe dovuto effettuarsi al più tardi entro il 30 gennaio 2004);
3. occorre indicare negli atti e nella corrispondenza della Società, nonché mediante iscrizione presso il registro delle imprese, l'eventuale soggezione all'altrui **attività di direzione e coordinamento** (art. 2497-bis). Si presume che esercitino "attività di direzione e coordinamento" le Società o gli enti tenuti al bilancio consolidato o che comunemente controllino ai sensi dell'art. 2359 (art. 2497-sexies).

2) Adeguamenti che andranno effettuati entro il 30 settembre 2004

I. Necessarie integrazioni dell'atto costitutivo.

Entro il 30 settembre 2004, è necessario procedere ad alcune integrazioni dell'atto costitutivo previste dall'art. 2328, e cioè:

1. precisare la data ed il luogo di costituzione degli eventuali **soci persone giuridiche**, al fine di individuare la legge applicabile ai sensi dell'art. 25, l. 31 maggio 1995, n. 218 (recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato);
2. definire l'attività che costituisce l'**oggetto sociale**: formulazioni troppo generiche o eterogenee dell'oggetto sociale devono essere adeguate, essendo oggi necessario indicare la specifica "attività";
3. definire le caratteristiche delle **azioni** (le eventuali "categorie") e la loro modalità di emissione (l'eventuale dematerializzazione o non rappresentazione in un titolo);
4. indicare tutti i benefici eventualmente accordati ai soci **promotori o fondatori** (non solo, quindi, il loro particolare regime di partecipazione agli utili);
5. precisare il **sistema di amministrazione** adottato (modello tradizionale, monistico o dualistico);

6. prevedere, per le Società che hanno una durata indeterminata o estremamente protratta nel tempo (e che intendono mantenerla), l'indicazione del periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio può esercitare il suo **diritto di recesso**.

II. Adeguamenti statutar i obbligator i.

Occorre poi apportare determinate modifiche allo statuto, qualora eventualmente preveda clausole incompatibili con l'attuale disciplina. In particolare:

1. occorre modificare le clausole che prevedano, in caso di **morosità del socio** e trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione della diffida nella Gazzetta Ufficiale, la possibilità per gli Amministratori di far vendere le azioni direttamente, senza averle preventivamente offerte agli altri soci, sempre che non venga ritenuto utile agire per l'esecuzione del conferimento nei confronti del socio moroso (art. 2344, co. 1);
2. occorre modificare le clausole che prevedano **termini di approvazione del bilancio** corrispondenti a quelli indicati dal previgente art. 2364, co. 2, difformi da quelli ora imposti: il bilancio deve essere presentato ai soci al massimo entro **120 giorni** (e non più 4 mesi) dalla chiusura dell'esercizio sociale; l'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore (massimo **180 giorni**) soltanto i) per le s.p.a. tenute alla redazione del bilancio consolidato e ii) quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano.
3. È opportuno prestare particolare attenzione alle clausole relative alla disciplina dell'**assemblea**. Ed infatti:
 - 3a vanno eliminate le clausole che prevedano la competenza dell'assemblea sulla **gestione dell'impresa**: tra queste, vanno segnalate le clausole che prevedano la libera facoltà degli Amministratori di sottoporre all'assemblea la decisione relativa a qualsiasi fatto di gestione, essendo lo statuto che deve prevedere quali specifiche autorizzazioni l'assemblea possa rilasciare loro, ferma in ogni caso la responsabilità degli Amministratori (art. 2364, co. 1, n. 5);
 - 3b vanno eliminate le clausole che stabiliscano la competenza dell'organo amministrativo per l'approvazione dell'eventuale **regolamento dei lavori assemblear i** (art. 2364, co. 1, n. 6);
 - 3c vanno modificate le clausole che prevedano che, in mancanza delle formalità per la convocazione, l'assemblea possa reputarsi regolarmente costituita soltanto qualora (oltre all'intero capitale sociale) siano presenti tutti i membri degli organi amministrativi e di controllo: la legge, ai fini della c.d. **assemblea totalitaria**, richiede oggi la partecipazione della semplice maggioranza di questi ultimi (art. 2366, co. 4);
 - 3d vanno modificate le clausole che prevedano la possibilità di richiedere la **convocazione** dell'assemblea da parte di soci che rappresentino una percentuale maggiore del decimo del capitale sociale, in quanto lo statuto può prevedere soltanto percentuali minori (art. 2367, co. 1);
 - 3e vanno modificate le clausole che stabiliscano che l'**assemblea straordinaria** in seconda convocazione deliberi con una percentuale inferiore ai due terzi del capitale rappresentato in assemblea, in quanto questo deve essere pari ad almeno ad un terzo del capitale sociale (art. 2369, co. 3);
 - 3f vanno eliminate le clausole che prevedano quozienti rafforzati rispetto a quelli legali per le deliberazioni di **approvazione del bilancio** e di **nomina o di revoca delle cariche sociali** da parte dell'assemblea in seconda convocazione (art. 2369, co. 4)¹;
 - 3g vanno eliminate le clausole che stabiliscano per l'assemblea in **seconda convocazione**

¹ Occorre precisare che, già nel regime previgente, la giurisprudenza riteneva affette da nullità le clausole statutarie che prevedessero *quorum* costitutivi e/o deliberativi per le assemblee ordinarie in seconda convocazione

- ne un *quorum* deliberativo di più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il suo scioglimento anticipato, il trasferimento della sede all'estero e l'emissione di azioni privilegiate: tali deliberazioni (oltre a quelle di proroga della Società e di revoca dello stato di liquidazione) richiedono il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale (art. 2369, co. 5);
- 3h* vanno eliminate le clausole che accordino il diritto d'**intervento in assemblea** anche ai titolari di azioni senza diritto di voto o agli azionisti a voto limitato con riferimento alle decisioni sulle quali non hanno diritto di voto (art. 2370, co. 1);
- 3i* vanno eliminate le clausole che assegnino al **presidente** dell'assemblea poteri minori di quelli previsti dall'art. 2371;
- 3j* vanno eliminate le clausole che prevedano modalità di **verbalizzazione** delle riunioni in modo "sintetico" o comunque non conforme al nuovo art. 2375, in particolare per quanto riguarda l'identificazione dei partecipanti e del capitale da ciascuno di essi rappresentato.
4. Particolare attenzione richiedono poi le clausole relative alla disciplina dell'**amministrazione e controllo**. In particolare:
- 4a* vanno eliminate le clausole che stabiliscano la competenza dell'organo amministrativo per l'assunzione di partecipazioni in altre imprese nelle ipotesi in cui detta assunzione comporti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle imprese partecipate (art. 2361);
- 4b* vanno modificate le clausole che accordino al Presidente del Consiglio di Amministrazione poteri inferiori rispetto a quelli stabiliti dal nuovo art. 2381, co. 1;
- 4c* vanno eliminate le clausole che consentano agli Amministratori di delegare **funzioni insuscettibili di delega**, come la redazione di progetti di fusione o scissione (art. 2381, co. 4);
- 4d* se vengono stabiliti particolari termini per la **trasmissione di informazioni** dagli organi delegati al Consiglio di Amministrazione, occorre adeguare tali termini all'art. 2381, co. 5, che stabilisce che tali termini non possono essere superiori a 180 giorni;
- 4e* vanno eliminate le clausole che consentano alla Società di opporre ai terzi in malafede l'**estraneità all'oggetto sociale** degli atti compiuti dal legale rappresentante (come invece disponeva il previgente art. 2384-bis);
- 4f* vanno eliminate le clausole che, rispetto alle Società tenute alla redazione del bilancio consolidato, prevedano l'esercizio del **controllo contabile** in capo al collegio sindacale, essendo previsto che il controllo contabile sia esercitato da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia (art. 2409-bis, co. 3);
- 4g* vanno modificate le clausole che prevedano la **scadenza dalla carica** per Amministratori (2383, co. 2), Sindaci (2400, co. 1), Consiglieri di Gestione (2409-*undecies*) e Consiglieri di Sorveglianza (2409-*duodecies*) in date diverse da quella prevista per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. Rispetto alle clausole sulla nuova disciplina delle **azioni** e della loro circolazione, si segnala quanto segue:
- 5a* vanno modificate le clausole che prevedano, in caso di **comunione di azioni**, la nomina del rappresentante comune degli azionisti con modalità difformi da quelle previste dagli artt. 1105 e 1106 (art. 2347);
- 5b* vanno adeguate le clausole che, nel subordinare il trasferimento delle azioni al **mero gradimento** di organi sociali, prevedano regole di **determinazione del corrispettivo** o (nel caso di acquisto delle azioni da parte della Società o degli altri soci, conseguente al rifiuto del *place*) difformi da quelli previsti dall'art. 2437-ter (art. 2355-bis, co. 2) o che non contengano la previsione della necessaria **designazione di un acquirente alternativ o gradito** o il diritto di recesso dell'alienante;
- 5c* vanno modificate le clausole che prevedano, in capo all'azionista che abbia trasferito **azioni non liberate**, una responsabilità solidale con l'acquirente per un periodo

inferiore a tre anni a partire dal trasferimento: i tre anni iniziano ora a decorrere dall'annotazione del predetto trasferimento nel libro dei soci (art. 2356).

6. È possibile, ancora, che alcune clausole statutarie si pongano in contrasto con la nuova disciplina del **diritto di recesso**; ed allora:
 - 6a vanno modificate le clausole che circoscrivano il recesso alle sole ipotesi tassative prima previste (cambiamento dell'oggetto o del tipo della Società e trasferimento della sede sociale all'estero) e che non consentano il recesso per tutte le **ipotesi previste inderogabilmente** dalla legge (art. 2437: modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società; trasformazione; trasferimento all'estero della sede; revoca dello stato di liquidazione; eliminazione di una o più cause di recesso; modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso; modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; art. 2355-*bis*, co. 2: introduzione della clausola di mero gradimento in mancanza dell'obbligo di acquisto delle azioni a carico della società o degli altri soci; art. 2497-*quater*: recesso nelle Società soggette ad attività di direzione e coordinamento);
 - 6b vanno modificate le clausole che impongano il recesso per tutte le azioni possedute (essendo possibile anche un recesso "parziale", limitato ad una porzione della propria partecipazione);
 - 6c vanno adeguate le clausole che consentano il recesso ai soli soci dissenzienti e non agli assenti o agli astenuti;
 - 6d vanno eliminate le clausole che prevedano modalità o termini di esercizio del diritto di recesso più restrittivi di quelle oggi stabilite dall'art. 2437-*bis*
7. Vanno modificate le clausole che dettino regole sullo **scioglimento e liquidazione** della Società difformi rispetto ai nuovi artt. 2484 ss. In particolare, laddove una clausola stabilisca cause di scioglimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, occorre indicare l'organo competente ad accertarne l'esistenza e a darne pubblicità (art. 2484, co. 4).

Alcuni adeguamenti sono relativi esclusivamente alle **Società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante**. Gli statuti di queste Società dovranno essere conformi alle nuove norme sotto vari profili, tra i quali segnaliamo i seguenti:

1. vanno eliminate le clausole che introducano meccanismi in base ai quali il diritto di voto relativo alle azioni possedute da uno stesso soggetto sia limitato ad una misura massima o scaglionato (c.d. meccanismi di **voto scalare o di voto massimo**) (art. 2351, co. 3);
2. vanno modificate le clausole che, ai fini dell'intervento in assemblea, stabiliscano un termine superiore a due giorni prima dello svolgimento dell'assemblea per il **deposito delle azioni** o della relativa certificazione (art. 2370, co. 2);
3. vanno eliminate le clausole che devolvano ad **arbitri** le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (art. 34, co. 1, D.Lgs. 5/2003);
4. vanno corrette le clausole che prevedano quozienti diversi da quelli imperativamente accordati a **tutela delle minoranze**, quale, ad esempio, quella che preveda ai fini della denuncia al collegio sindacale una percentuale maggiore di 1/50 del capitale sociale (art. 2408, co. 2) o una percentuale maggiore di 1/20 del capitale sociale ai fini della denuncia al tribunale (art. 2409, co. 1);
5. vanno eliminate le clausole che prevedano l'esercizio del **controllo contabile** in capo al Collegio Sindacale, essendo previsto che il controllo contabile sia esercitato da una Società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili (art. 2409-*bis*, co. 2).

3) Adeguamenti statutari facoltativi

È possibile (e non obbligatorio) apportare ulteriori adeguamenti statutari volti a cogliere talune opportunità offerte dalla Riforma o diretti a limitare l'applicazione dei nuovi istituti utilizzando le facoltà di deroga accordate dalle nuove norme all'autonomia statutaria. In particolare, tra le opzioni che si possono recepire negli atti costitutivi e negli statuti delle Società azionarie, indichiamo le seguenti:

1. le regole di **governance** ed i nuovi sistemi di amministrazione e controllo, consistenti nel "sistema monistico" (con la presenza di un Consiglio di Amministrazione e, al suo interno, di un Comitato di Controllo sulla Gestione) e "dualistico" (dove l'organo amministrativo è rappresentato dal Consiglio di Gestione e l'organo di controllo è il Consiglio di Sorveglianza);
2. la **struttura finanziaria** delle Società per azioni (si pensi, in particolare, alle azioni senza valore nominale, alle diverse categorie di azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai patrimoni destinati, alle obbligazioni);
3. l'indicazione della **sede sociale**, essendo ora possibile indicare solo il comune ove è posta la sede: in caso di eventuale cambiamento dell'indirizzo all'interno dello stesso comune, non sarà necessario modificare l'atto costitutivo;
4. la **rappresentanza in assemblea**, con la possibilità, per una stessa persona, di rappresentare fino a venti soci (mentre per le Società quotate o con azioni diffuse i precedenti limiti sono rimasti invariati);
5. particolari **clausole** possono essere introdotte per incidere sulla composizione e l'assetto dell'**organo amministrativo** o per ampliare i poteri ad esso accordati, quali ad esempio:
 - 5a clausole che fissino il **numero** degli Amministratori, quando l'organo amministrativo sia previsto come collegiale (art. 2380-*bis* co. 3);
 - 5b clausole che stabiliscano un **regolamento** di rapporti fra il Consiglio di Amministrazione e gli organi delegati (art. 2381);
 - 5c clausole che prescrivano, in aggiunta a quelli legali, ulteriori **requisiti** di onorabilità, professionalità e indipendenza per gli Amministratori (art. 2387);
 - 5d clausole che stabiliscano la competenza agli Amministratori anche per l'emissione di **obbligazioni** convertibili (art. 2420-ter), fissando l'importo massimo e il periodo di tempo, non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione, per l'esercizio della relativa facoltà. La predetta attribuzione di potere relativamente all'emissione di obbligazioni convertibili comporterà anche il conferimento del potere di disporre il corrispondente aumento di capitale;
6. entro il 30 giugno 2004, si potranno deliberare: i) la proroga del termine della Società, e/o ii) l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, senza che ciò determini il **diritto di recesso** dei soci assenti e dissenzienti rispetto a tali deliberazioni (art. 2437, co. 1, lett. e), e co. 2);
7. clausole che mantengano, nelle Società non quotate né tenute alla redazione del bilancio consolidato, la competenza sul **controllo contabile** in capo al Collegio Sindacale. In tal caso, la corrispondente modifica deve essere assunta entro la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA: ADEGUAMENTI ALLE NUOVE NORME

1) Adempimenti che andavano effettuati entro il 1 gennaio 2004

1. le eventuali **clausole compromissorie** che non conferiscano in ogni caso il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto “estraneo” alla Società sono da ritenersi nulle se mantenute dopo il 1 gennaio 2004 (art. 34, co. 2, D.Lgs. 5/2003);
2. le Società con un **unico azionista** devono eseguire l’iscrizione nel registro delle imprese prescritta a fini pubblicitari dall’art. 2470 (l’adempimento avrebbe dovuto effettuarsi al più tardi entro il 30 gennaio 2004);
3. occorre indicare negli atti e nella corrispondenza della Società, nonché mediante iscrizione presso il registro delle imprese, l’eventuale soggezione all’altri **attività di direzione e coordinamento** (art. 2497-bis). Si presume che esercitino “attività di direzione e coordinamento” le Società o gli enti tenuti al bilancio consolidato o che comunque le controllino ai sensi dell’art. 2359 (art. 2497-sexies).

2) Adeguamenti che andranno effettuati entro il 30 settembre 2004

I. Necessarie integrazioni dell’atto costitutivo²

Entro il 30 settembre 2004, è necessario procedere ad alcune integrazioni dell’atto costitutivo in base alle disposizioni previste dall’art. 2463, e cioè:

1. precisare la data ed il luogo di costituzione degli eventuali **soci persone giuridiche**, al fine di individuare la legge applicabile ai sensi dell’art. 25, l. 31 maggio 1995, n. 218 (recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato);
2. definire l’**attività** che costituisce l’**oggetto sociale**: formulazioni troppo generiche o eterogenee dell’oggetto sociale devono essere adeguate, essendo oggi necessario indicare la specifica “attività”;
3. indicare la **quota di partecipazione** di ciascun socio, in modo distinto (ed eventualmente non corrispondente) dalla rispettiva quota di conferimento;
4. prevedere le **norme relative al funzionamento della Società**, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza (tali norme, in precedenza, potevano essere contenute nel solo statuto);
5. indicare, per le Società che hanno una durata indeterminata o estremamente protratta nel tempo (e che intendono mantenerla), l’indicazione del periodo di tempo, comunque non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, decorso il quale il socio deve inviare il preavviso per esercitare il proprio **diritto di recesso**.

II. Adeguamenti statutar i obbligatori

Occorre poi apportare determinate modifiche allo statuto, qualora eventualmente preveda clausole incompatibili con l’attuale disciplina (le modifiche andranno apportate anche all’atto co-

² Le nuove norme del codice civile, anche per quanto concerne il funzionamento della società, si riferiscono sempre all’atto costitutivo della Società a responsabilità limitata. Nulla sembra ostare, tuttavia, al mantenimento di atto costitutivo e statuto in forma separata (v. art. 223-*bis* disp. att. c.c., che si riferisce alle modifiche da apportare indistintamente ad entrambi i documenti).

stitutivo nell'ipotesi in cui le clausole incompatibili fossero ivi contenute). In particolare:

1. Relativamente alla disciplina delle **quote**:
 - 1a devono essere adeguate le clausole che istituiscano diverse categorie di quote riconoscendo peculiari diritti o doveri che prescindano dalla concreta identificazione personale dei loro rispettivi titolari e siano destinati a circolare ed a trasferirsi in capo ai successivi acquirenti. Particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società o la distribuzione degli utili potranno essere conservati soltanto se vengano attribuiti a "**singoli soci**", in ragione del concreto rilievo della loro persona (art. 2468, co. 3);
 - 1b vanno modificate le clausole che prevedano, in caso di comproprietà di una partecipazione, la nomina del **rappresentante comune** dei quotisti con modalità difformi da quelle previste dagli artt. 1105 e 1106 (art. 2468, co. 5).
2. È possibile che alcune clausole si pongano in contrasto con la nuova disciplina legale del **diritto di recesso**; ed allora:
 - 2a vanno modificate le clausole che circoscrivano il recesso alle sole ipotesi tassative prima previste (cambiamento dell'oggetto o del tipo della Società e trasferimento della sede sociale all'estero) e che non consentano il recesso anche per tutte le altre **ipotesi previste inderogabilmente** dalla legge (art. 2473, co. 1: fusione o scissione della Società; revoca dello stato di liquidazione; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, co. 4; art. 2469, co. 2: introduzione della clausola di intrasferibilità delle quote o di gradimento incondizionato e illimitato; art. 2473, co. 2: Società contratta a tempo indeterminato; art. 2481-*bis*; co. 1: recesso in caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; art. 2497-*quater*: recesso nelle Società soggette ad attività di direzione e coordinamento);
 - 2b vanno adeguate le clausole che consentano il recesso ai soli soci dissenzienti e non agli assenti o agli astenuti;
 - 2c vanno modificate le clausole che prevedano modalità o termini di esercizio del diritto di recesso più restrittivi di quelli oggi stabiliti dall'art. 2473;
 - 2d vanno adeguate le clausole che contemplino criteri di determinazione del valore della quota da liquidare al socio receduto difformi da quelli stabiliti per legge (art. 2473, co. 3).
3. Occorre modificare le clausole che prevedano **termini di presentazione del bilancio ai soci** corrispondenti a quelli indicati dal previgente art. 2364, co. 2, difformi da quelli ora imposti (art. 2478-*bis*): il bilancio deve essere presentato ai soci al massimo entro 120 giorni (e non più 4 mesi) dalla chiusura dell'esercizio sociale; l'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore (massimo 180 giorni) soltanto *h*) per le Società tenute alla redazione del bilancio consolidato e *i*) quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano;
4. vanno adeguate le clausole che assegnino all'organo amministrativo la competenza in ordine al compimento di **ogni atto di gestione**, ivi comprese le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci: tali operazioni sono infatti riservate alla deliberazione dell'assemblea dei soci (art. 2479, co. 2, n. 5);
5. vanno modificate le clausole che prevedano che, in mancanza delle formalità per la convocazione, l'assemblea possa reputarsi regolarmente costituita soltanto qualora (oltre all'intero capitale sociale) siano presenti tutti gli Amministratori e, ove nominati, i Sindaci: la legge, ai fini della c.d. **assemblea totalitaria**, in alternativa alla presenza di questi ultimi, prevede la possibilità che essi siano semplicemente informati della riunione (art. 2479-*bis* co. 5);

6. vanno modificate le clausole che accordino la **legittimazione ad impugnare le decisioni dei soci** non conformi alla legge o all'atto costitutivo all'Organo amministrativo solo nella sua collegialità, anziché a ciascun Amministratore individualmente (art. 2479-ter, co. 1);
7. vanno adeguate le clausole che dettino regole sullo **scioglimento** e sulla **liquidazione** della Società difformi rispetto ai nuovi artt. 2484 ss. In particolare, laddove una clausola stabilisca cause di scioglimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, occorre indicare l'organo competente ad accertarne l'esistenza e ad effettuare i conseguenti adempimenti pubblicitari (art. 2484, co. 4).

3) Adeguamenti facoltativi

È possibile (e non obbligatorio) apportare ulteriori adeguamenti dello statuto (o dell'atto costitutivo) diretti, di volta in volta, a cogliere talune opportunità offerte dalla Riforma; ad integrare alcuni profili della nuova disciplina; ovvero, infine, volti a limitare l'applicazione dei nuovi istituti utilizzando le facoltà di deroga accordate dalle nuove norme all'autonomia statutaria. In particolare, tra tutte le opzioni che è possibile recepire, indichiamo le seguenti:

1. è ora possibile indicare solo il comune ove è posta la **sede sociale**: in caso di eventuale cambiamento dell'indirizzo all'interno dello stesso comune, non sarà necessario modificare l'atto costitutivo;
2. si possono introdurre le nuove previsioni sulla **struttura finanziaria della Società**, relative, in particolare, alla nuova disciplina dei conferimenti (art. 2464) ed all'eventuale emissione di titoli di debito (art. 2483);
3. possono introdursi clausole che sottraggano alla decisione dei soci l'autorizzazione agli acquisti, da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli Amministratori, nei due anni dall'iscrizione della Società nel registro delle imprese (c.d. "**acquisti pericolosi**") (art. 2465, co. 2);
4. possono essere attribuiti particolari **diritti a singoli soci** concernenti l'amministrazione della Società o la distribuzione degli utili (art. 2468, co. 3);
5. può modellarsi la struttura della Società in base alle nuove **regole di governance**, distribuendo secondo le concrete esigenze il potere decisionale tra soci ed Amministratori (qualora l'atto costitutivo non riservi alla loro competenza ulteriori materie, i soci decidono soltanto *ŋ*) sull'approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili; *ii*) sulla nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli Amministratori, dei Sindaci o del revisore contabile; *iii*) sulle modificazioni dell'atto costitutivo; *iv*) sulle operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci: art. 2479);
6. da notare, infine, che in caso di **amministrazione** affidata a più persone – anziché prevedersi un Consiglio di amministrazione – l'atto costitutivo può attribuire l'amministrazione stessa a più persone disgiuntamente o congiuntamente, con la conseguente applicabilità delle norme sulle società di persone (eccetto la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481: v. art. 2475).